



CAPITOLI, ET ORDINI SOPRA LE CAMERE

Delli pegni publici, & priuati della Magnifica Città di Vicenza,

Et sopra le Camere di Marostica, & Lonigo, & delli Vicariati del Territorio Vicentino.

Presi nel Mag. Consiglio di Cento della Città predetta, & confermati nell' Eccellentiss. Senato l' Anno M. D. XC.

Hà referito Francesco Trombetta nel presente giorno di mattina à hora del mercato premeffo il suono della Trombetta, con alta voce hauer proclamato sotto la Loggia della Mag. Città sudetta, presente gran quantità di popolo, in tutto come qui di sotto si contiene.

DI ordine delli Clariss. Sig. Rettori, & delli Mag. Deputati, à publica notitia, si stridano, & proclamano la Parte infra scritta, del Sereniss. Dominio, con gl' infra scritti Capitoli, presi nel Mag. Consiglio di questa Città, da esser inuiolabilmente offeruati, con quei modi, & sotto quelle pene, che in essi si contengono, liquali publicati, che saranno, si daranno poi alla Stampa, il tenor della qual Parte, & Capitoli segue.

PASCALIS CICONIA, DEI gratia, Dux Venetiarum, &c.

Nobilibus, & sapientibus Viris THOMÆ CONTARENO de suo mandato Potestati, & FOEDERICO MAVROCE-NO Capiteano Vincentia, & successoribus fidelibus dilectis salutem, & dilectionis affectum. Significamus vobis hodie in Collegio nostro habente auctoritatem à Senatu captum fuisse, vt infra videlicet.

Che li sotto scritti Capitoli presi nel Consiglio di Cento della Mag. Città di Vicenza sotto di vltimo Genaro 1589. prossimamente passato, per l'autorità data à questo Collegio, dal Senato nostro a' 7. del Mele presente, siano approvati, & confirmati, come stanno, & giaceno, cioè,

Vedendo li vostri Deputati, che le parti prese in questo Consiglio in materia delle partite di Camera, se bene hanno fatto gran giouamento, non hanno però partorito quell' integro effetto, che si desideraua, hanno deliberato salue tutte le altre Leggi, & parti in tal materia disponenti proponui, & così l'andarà parte,

1 Che li Massari, & Nodari delle Camere de' pegni publici, & priuati di questa Città, & così quelli, che si attrouano attuali al presente, come quelli, che saranno per l'auenire, non possino fare, nè menar partite, per qual si voglia causa imaginabile, senza licentia in scritto de doi delli Mag. Censori, che pro tempore si ritroueranno, liquali Censori, sotto pena di periuo non li possano dar licentia di farne per altro, che per fitti, parte, Decima, debiti publici, liberar persone di prigione, spazzi da Venetia, & spese tassate in Venetia, & cartoline; quali licentie essi Nodari siano obligati conferuare in filza con li numeri, & quelle chiamar nelle partite con la nota particolare dell'anno, giorno, & numero di quelle, e nomi delli Censori.

2 Che dimandando alcuno fuor delli casi suddetti licentia di far partita, & parendo alli Censori, che per qualche vrgente necessitá, ò altro degno rispetto meritasse esser esaudito, possino detti Censori con li Mag. Deputati ridotti alla presentia delli Clariss. Rettori, ò di alcuno almeno di loro, tutti insieme intesa la dimanda, & i rispetti, ballottarla, e ottenendo con otto suffragij almeno, darli licentia di farla, qual sia scritta per vno delli Rafonieri della Mag. Città, & registrata nelli loro libri, nè altrimenti, ò in altro modo lo possino, ò lo debbano fare per qualunque causa imaginabile.

3 Che il tempo delle partite debba essere di giorni quaranta alla Camera de' pegni priuati, & de' quindici à quella de' pegni publici, secondo l'ordinario, & passato il tempo della partita, il Massaro sia obligato esborfar il denaro al creditore, & depennar la partita, & se il creditore non andarà à leuar i suoi denari, esso Massaro sia obligato in termine di 20. giorni, depositarli sopra il sacro Monte di pietá senza vrile alcuno, in modo, che possino esser leuati ad ogni volere del creditore. Et questo istesso sia statuto nelle partite contentiose, da esser leuati li denari per quello, che hauerà miglior ragione. E mancando à far il deposito, & cancellatione nel tempo suddetto, caschi, oltre ogn'altra, in pena di soldi doi per lira, qual sia dell' accusatore, se bene fosse il creditor istesso.

4 Che il Notaro non possa scriuer partite, nè notar i piezi in altri libri, che sopra l'ordinario, & con la presentia di doi testimonij almeno, & non debba, per menar partite, & fraudar li Mag. Censori, notare, che li sia pegno, doue veramente non fosse, nè chiamarsi deposito morto, senza l'attual deposito del denaro, il quale debba restar appresso il Massaro, nè meno il Massaro restituire il pegno al debitore, non potendo li creditori cedere le partite ad altri, nè li Massari consentire, nè li Notari scriuere le cessioni.

5 Che in assenza delli Censori in modo, che se ne trouasse nella Città in qualche occasione solamente, vno possi in quel caso vno delli Mag. Deputati, cioè il più vecchio, che all' hora si ritrouerà nella Città supplire, insieme con quel Censore, che si ritrouerà presente, à quanto bisognarà, come di

Douendosi detti Censori obligare per giuramento di offeruare quanto appartiene all' officio loro, & debbano vedere ogni quindici di almeno i libri delli Massari, e trouando contrafazione alcuna, benchè picciola, si nel Massaro, come nel Notaro, debbano denotiarli all' officio del Maleficio, procurando, che sia formato processo contra di loro, & quello espedito nel Coniulato; potendo etiam, ò à querela di qual si voglia persona particolare, ò per via di denontia secreta, ò per via d' inquisitione da esser formato processo dal Sig. Giudice del Maleficio, a' quali, oltre ogn'altra pena, che li fosse data, si debba sempre aggiungere la priuatione dell' Officio, & condennatione di tutte le spese del processo.

6 Che se alcuno, sotto pretesto di alcuna delle sopranarrate cause, hauerà con qualche contratto fitticio, ò collusorio, ò per qual'altra si voglia via indiretta, ingannando li Censori, ottenuto da loro di poter far alcuna partita, il creditore, c' hauerà tal fraude commessa, oltre ogn'altra pena, che fosse giudicata degna di tal fraude, perda il suo credito, il quale sia dell' accusatore, potendo anco l'istesso debitore essere l' accusatore, & non vi essendo accusatore, sia tal credito deuoluto al Fontico nouo, essendo obligato esso creditore restituire il credito, se bene l' haueresse riscosso, & alla detta restitutione siano tenuti anco li heredi suoi.

7 Che se occorrerà mai, che alcun Massaro faccia partita senza licentia come di sopra, oltre ogn'altra pena, alla quale il Massaro, Notaro, & creditore saranno sottoposti, s' intenda immediate la partita nulla, & il creditore hauer perfo il suo credito, quando la partita fosse fatta di suo consenso: nè per quello se li possa render ragione per alcun Magistrato, ò altro Giudice, ancora, che per altro il suo credito fosse legittimo, & reale, il quale, per questa sola transgressione, s' intenda perfo, & calcato nelle pene applicate come di sopra.

8 Che nelle Podestarie, & Vicariati del Vicentino non possino similmente, esser fatte partite, se non per le cause contenute, & espresse nel primo Capitolo della presente parte; & fin' alla somma di quella quantità, ch'è limitata dalle Leggi, & loro giuridictioni; le quali debbano star iosepe nel medesimo modo, che stanno quelle di queste Città, douendosi depositar li denari passato il tempo, come nel Cap. terzo, sopra i Monti di Pietá in quei lochi doue faranno, & doue non faranno essi Monti, douendosi depositare sopra il sacro Monte di pietá di questa Città, da esser leuati, come in detto Capitolo, obligando li Sindici, liquali ogni anno se ne vanno à findicare li Vicarij, che debbano diligentemente veder i libri delli Notari, e trouando esser slato contrafatto ad inquirire, & formar processo secondo l'ordinario, consegnandolo poi al Sig. Giudice del Maleficio, à fine che li contrafattori siano castigati, come di sopra nel qual modo anco debbano esser castigati li Massari, Notari, & altri contrafattori delle Podestarie di Lonigo, & Marostega, se saranno trouati colpeuoli per processo formato contra di loro, ò querela di qual si voglia persona particolare, ò per via di denontia secreta, ò per via d' inquisitione, da esser fatta dal Sig. Giudice del Maleficio, come di sopra è detto nel quinto Capitolo.

9 Che li transgressori della sudetta Parte non possino per loro scusa allegar mai de consuetudine, abusi, ò altra scusa imaginabile, sendo intentione, & ferma deliberatione di questo Consiglio, che sia sempre inuiolabilmente, & compiutamente offeruata. Quare auctoritate supradicti Consilij mandamus vobis, vt supradictam Partem obseruetis, & ab omnibus inuiolabiliter obseruari, & vbi opus fuerit registrarì, presentibusque restitui, faciatis.

Date in nostro Ducali Palatio, die 7. Aprilis, Indiét. 3. M. D. XC.